

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata.

1. È costituita un'associazione denominata “*Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti*” ovvero, in forma abbreviata, “*AIEDA*” (1 “**Associazione**”).
2. AIEDA è un'associazione volontaria senza scopo di lucro, L'Associazione è apolitica e persegue finalità culturali, scientifiche e divulgative, nonché di solidarietà sociale.
3. L'Associazione ha sede legale in Milano.
4. L'Associazione non ha limitazioni territoriali e il consiglio di gestione può deliberare l'istituzione di filiali, succursali e uffici in altre città.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Scopo associativo.

1. L'Associazione ha come finalità:
 - a) promuovere e incoraggiare l'attivismo degli azionisti delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, anche attraverso l'esercizio dei diritti sociali e la presentazione di liste di candidati per l'elezione di componenti degli organi sociali, selezionati dalla stessa Associazione sulla base dei principi stabiliti dal consiglio di gestione e dotati dei necessari requisiti di onorabilità, competenza, professionalità e indipendenza, purché nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“**TUF**”) e dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione;
 - b) esercitare deleghe di voto nelle assemblee delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, rilasciate anche da azionisti non associati, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 2372, cod. civ. e dalla disciplina in materia di sollecitazione di deleghe prevista dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione;
 - c) promuovere l'informazione degli azionisti in merito ai diritti sociali a essi spettanti anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione;
 - d) promuovere la diffusione della cultura della *corporate governance* tra gli operatori del mercato, attraverso il monitoraggio dei comportamenti degli emittenti quotati, l'elaborazione di codici di autodisciplina e la partecipazione al dibattito politico e accademico;

- e) promuovere il perseguimento del successo sostenibile da parte degli emittenti quotati, per tale intendendosi la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la società e gli aspetti di natura ambientale, sociale e di *governance*;
 - f) lo studio e la trattazione delle tematiche riguardanti il mercato finanziario, la *corporate governance*, la sostenibilità e i diritti degli azionisti, nonché il miglioramento della disciplina europea e nazionale in materia di emittenti quotati nei mercati regolamentati;
1. A tal fine l'Associazione potrà:
- a) svolgere l'attività di sollecitazione di deleghe di voto in qualità di promotore, purché nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione;
 - b) svolgere opera di proselitismo, sensibilizzazione e informazione nei confronti delle società quotate italiane, dei suoi azionisti e *stakeholder*, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di sollecitazione di deleghe, dal codice civile, dalle disposizioni in materia di *privacy*, nonché da qualsiasi altra normativa applicabile.
 - c) promuovere corsi, convegni, seminari, giornate di studio e simili, con l'intento di favorire gli scambi, anche culturali, tra gli associati, nonché in generale tra gli associati, le società quotate italiane e i relativi azionisti e *stakeholder*;
 - d) promuovere l'innovazione normativa e tecnologica al livello nazionale, comunitario e internazionale nelle materie che interessano la disciplina degli emittenti, il governo societario, i diritti degli azionisti di società quotate e più in generale il mercato finanziario;
 - e) promuovere iniziative presso istituzioni, organi ed enti, sia pubblici che privati, in materie affini allo scopo sociale;
 - f) curare la raccolta di dati e notizie che possano interessare gli associati.
2. E' esclusa per l'Associazione la possibilità di svolgere attività riservate a soggetti vigilati.
3. Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà operare in collegamento con enti e istituzioni pubbliche e private, nonché con professionisti, associazioni di professionisti e società.
4. L'Associazione, previa delibera del consiglio di gestione, potrà svolgere attività commerciali, purché riferibili al conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 3 – Patrimonio e fondo comune dell'Associazione.

1. Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni e lasciti, nonché dai fondi di riserva.
2. Il fondo comune dell'Associazione è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione. Esso è costituito:
 - a) dalle quote associative versate dagli associati;
 - b) dalle eccedenze attive della gestione;
 - c) dai contributi pubblici e privati;
 - d) dalle elargizioni anche straordinarie fatte dagli associati;
 - e) dai proventi derivanti dalla prestazione di servizi e di eventuali iniziative, attività e progetti svolti dall'Associazione;
 - f) dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi;
 - g) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'Associazione.
3. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle a esse direttamente connesse.
5. Il consiglio di gestione decide sugli investimenti e sull'utilizzo del patrimonio e delle entrate.

Articolo 4 – Acquisto della qualità di associato.

1. Chiunque, senza discriminazione alcuna, può entrare a far parte dell'Associazione, purché abbia:
 - a) raggiunto la maggiore età;
 - b) interessi non contrastanti con quelli dell'Associazione.
2. Può chiedere di essere ammesso altresì qualunque ente collettivo con o senza personalità giuridica che persegua interessi non contrastanti con quelli dell'Associazione.
3. Sulle domande di ammissione decidono congiuntamente il presidente e il vicepresidente del consiglio di gestione, le cui decisioni in merito sono insindacabili.
4. Gli associati effettuano il pagamento di un contributo annuo in misura fissa la cui determinazione è rimessa al consiglio di gestione per ciascuna categoria di associati.
5. Sono associati le persone, fisiche o giuridiche, la cui domanda di ammissione sia stata accettata ai sensi del precedente articolo 4.3 e che abbiano versato, all'atto dell'ammissione, la quota associativa, se prevista.

Articolo 5 – Perdita della qualità di associato.

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni;
 - c) morosità;
 - d) esclusione per gravi motivi.
2. L'associato che intende dimettersi dovrà darne comunicazione al consiglio di gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o analogo posta elettronica ordinaria.
3. La morosità è dichiarata dal consiglio di gestione.
4. L'esclusione per gravi motivi è votata dal consiglio di gestione. La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata all'interessato. Il consiglio di gestione può deliberare l'esclusione per gravi motivi quando:
 - a) l'associato non abbia ottemperato alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assembleari;
 - b) la condotta dell'associato sia, in qualunque modo, contraria anche, potenzialmente, agli interessi dell'Associazione;
 - c) vi siano accertati motivi di incompatibilità con le finalità e lo spirito dell'Associazione;
 - d) l'associato eserciti in proprio o come membro di altre organizzazioni, attività contrarie o concorrenti a quelle dell'Associazione.
5. Gli associati che abbiano perso la qualità di associato, così come pure gli eredi dell'associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né sui contributi versati.

Articolo 6 – Categorie di associati.

1. Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) soci fondatori;
 - b) soci ordinari;
 - c) soci sostenitori;
 - d) soci onorari.
2. Si considerano soci fondatori gli associati promotori dell'Associazione intervenuti all'atto costitutivo e gli iscritti nei primi sei mesi di vita dell'Associazione ai quali tale qualifica sia attribuita con deliberazione del consiglio di gestione. Essi hanno diritto a mantenere tale qualifica senza limite di tempo. Per i soci fondatori, nei casi di perdita della qualità di associato di cui all'articolo 5, è competente una speciale

assemblea dei soci fondatori, convocata da almeno un socio fondatore mediante comunicazione scritta. Il funzionamento dell'assemblea speciale dei soci fondatori e le modalità di esercizio del voto saranno disciplinati mediante apposito regolamento interno che verrà adottato dal consiglio di gestione.

3. Sono soci sostenitori le istituzioni pubbliche e private, nonché le società e le imprese, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal consiglio di gestione e che abbiano sottoscritto e versato la quota associativa nella misura stabilita dal consiglio di gestione.
4. La qualifica di socio onorario viene conferita dal consiglio di gestione per particolari requisiti o meriti in ambiti affini allo scopo associativo dell'Associazione.
5. Tutti gli altri associati sono considerati soci ordinari. Il consiglio di gestione può istituire sottocategorie di soci ordinari, fissandone la disciplina con regolamento.
6. Tutti gli associati, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento delle quote nella misura e con le modalità fissate dal consiglio di gestione.
7. Tutti gli associati, ad eccezione dei soci onorari, hanno diritto all'elettorato passivo e, se sono in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in assemblea.
8. Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello indicato all'atto dell'iscrizione. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata al consiglio di gestione.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea degli associati;
 - b) il consiglio di gestione;
 - c) il presidente ed il vice-presidente del consiglio di gestione.

Articolo 8 – Assemblea degli associati.

1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.
2. Ciascun associato, salvo quanto diversamente disposto, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da terzi con delega scritta. Non sono ammesse più di venti deleghe in favore del medesimo soggetto.
3. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di gestione almeno una volta all'anno presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal consiglio stesso purché in Italia. È altresì convocata ogni qualvolta il consiglio di

gestione ne ravvisi l'opportunità ovvero entro venti giorni dalla richiesta fatta da un terzo dei consiglieri o da almeno un decimo degli associati.

4. L'Assemblea è convocata con avviso agli associati, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero a mezzo e-mail, da effettuarsi almeno sei giorni prima dell'adunanza. Le riunioni assembleari possono svolgersi anche quando gli intervenuti sono collegati mediante audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente del consiglio di gestione, che sia loro consentito di prendere parte e intervenire alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che gli stessi possano scambiarsi documenti e che il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
5. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un quinto degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno, purché trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, quando ciò sia stabilito nell'avviso di convocazione.
6. L'assemblea nomina i membri del consiglio di gestione, delibera sulle modifiche dello statuto e su quanto altro demandato a essa dalla legge o dallo statuto.
7. Le deliberazioni sono sempre adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sono necessari il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci fondatori, nonché il voto favorevole della maggioranza dei soci sostenitori.
8. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di gestione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente. In assenza di entrambi, l'assemblea nomina il suo presidente. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario che cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.
9. Il funzionamento dell'assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche per corrispondenza e per modalità elettronica, sarà disciplinato mediante apposito regolamento interno che verrà adottato dal consiglio di gestione.
10. Ogni deliberazione dell'assemblea deve essere trascritta nell'apposito libro verbali e recare la sottoscrizione del presidente dell'assemblea e del segretario.

Articolo 9 – Consiglio di gestione.

1. La gestione dell'Associazione è affidata a un consiglio di gestione nominato dall'assemblea, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo. Il consiglio di gestione è composto da un numero di consiglieri compreso

tra un minimo di tre e un massimo di undici, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati consiglieri esclusivamente gli associati.
3. I membri del consiglio di gestione saranno designati dall'assemblea degli associati, fermo restando che almeno un membro sarà designato dai soci fondatori e almeno un membro sarà designato dai soci sostenitori (ove presenti).
4. Il consigliere che effettui più di tre assenze consecutive o che comunque non sia risultato presente ad almeno la metà delle riunioni del consiglio di gestione convocate nel corso dell'esercizio, senza un giustificato motivo, decade dalla carica.
5. Il consiglio di gestione può revocare dalle sue funzioni il consigliere che si sia reso colpevole di gravi inadempienze o abbia operato in maniera tale da gettare discredito sull'Associazione. In tali casi, il presidente o chi ne fa le veci, deve convocare, senza indugio, il consiglio di gestione per deliberare la revoca del consigliere sospeso e, eventualmente, la sua esclusione dall'Associazione.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, vengano meno uno o più consiglieri nel corso del triennio, ma rimanga in carica almeno la metà di essi, il consiglio di gestione provvede alla loro sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea utile. I nuovi consiglieri scadono dalla carica insieme agli altri componenti del consiglio, anche se rimasti in carica per un periodo inferiore al triennio.
7. Qualora venga meno oltre la metà dei consiglieri, il presidente o chi ne fa le veci deve convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di gestione.
8. Il consiglio di gestione nomina il presidente e il vice-presidente. Il consiglio di gestione, ove lo ritenga opportuno, può attribuire ad altri consiglieri mansioni o incarichi particolari quali la carica di segretario, direttore o tesoriere.
9. Il consiglio di gestione è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente ovvero, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei presenti.
10. Il consiglio di gestione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno per redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché per stabilire l'ammontare della quota associativa. Il consiglio di gestione è convocato con avviso di convocazione trasmesso ai consiglieri tramite email, posta elettronica certificata o lettera raccomandata, almeno tre giorni prima dell'adunanza o almeno 12 ore prima dell'adunanza in caso di urgenza. Le riunioni del consiglio di gestione possono svolgersi anche quando gli intervenuti sono collegati mediante audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati dal presidente, che sia loro consentito di prendere parte e intervenire alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che gli stessi possano scambiarsi documenti e che il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In caso di assenza per un giustificato motivo, ciascun consigliere può delegare il diritto di voto a un altro consigliere con semplice delega scritta.
12. Delle riunioni del consiglio di gestione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
13. Il consiglio di gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per l'adozione di tutte le iniziative volte al perseguimento dello scopo associativo. Esso, inoltre, delibera i regolamenti interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 10 – Presidente e vice-presidente.

1. Il presidente e il vice-presidente del consiglio di gestione restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
2. Il presidente e il vice-presidente del consiglio di gestione, in via disgiunta tra loro:
 - a) hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) possono convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il consiglio di gestione;
 - c) possono indirizzare l'attività dell'Associazione e impartire istruzioni per l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali dell'Associazione.
3. Il presidente e il vice-presidente curano, in via disgiunta tra loro, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, possono aprire conti correnti e possono compiere tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'Associazione.
4. Il presidente e il vice-presidente, qualora ne ravvisino la necessità, possono delegare alcune delle loro funzioni a un membro del consiglio di gestione.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice-presidente, le funzioni del presidente e del vice-presidente assente o impedito sono esercitate dal consigliere più anziano di età fra i consiglieri nominati dai soci fondatori.

Articolo 11 – Comitati consultivi.

1. Il consiglio di gestione può istituire comitati consultivi, determinandone gli ambiti di competenza.
2. I comitati consultivi coadiuvano l'attività del consiglio di gestione, ciascuno nelle materie di competenza.
3. I comitati consultivi sono presieduti da un componente del consiglio di gestione, nominato dal consiglio stesso.
4. Il funzionamento dei comitati consultivi sarà disciplinato mediante apposito regolamento interno che verrà adottato dal consiglio di gestione.

Articolo 12 – Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il termine ordinario di novanta giorni da tale data verranno predisposti per ogni esercizio, da parte del consiglio di gestione, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
3. Il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa, sarà sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 13 – Scioglimento dell'Associazione.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del presente statuto, la quale delibera anche in ordine alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle norme di legge vigenti.